

ELEMENTI INTRODUTTIVI ALLA CROCE ROSSA



Introduzione al Diritto Internazionale Umanitario

NOZIONE E DEFINIZIONE DI D.I.U.

Il diritto internazionale umanitario (in seguito D.I.U.), anche chiamato diritto umanitario, rappresenta una branca importante del diritto internazionale pubblico e comprende l'insieme dei trattati internazionali e delle regole consuetudinarie che, in situazione di conflitto armato, tutelano le persone che non prendono parte alle ostilità (per esempio un membro della *popolazione civile*) o che non sono più in grado di prendere parte alle ostilità (per esempio un *combattente ferito*);

In particolare, per rendere efficaci e applicabili le protezioni e le limitazioni previste, le norme che costituiscono la base del D.I.U. forniscono una serie di principi tutti finalizzati a limitare gli effetti drammatici di un evento bellico.

Da un lato vengono identificati i "soggetti attivi" del conflitto, cioè coloro che possono legittimamente compiere atti di violenza bellica, dall'altro vengono individuati i "soggetti protetti", ossia le persone, i beni e i luoghi che devono essere preservati dagli effetti delle ostilità; inoltre, viene limitato il diritto delle Parti belligeranti di scegliere i mezzi e i metodi del combattimento; sono anche previste le norme che regolano la condotta dei belligeranti verso i neutrali, nonché in quale modo e con quale scopo i belligeranti possano stipulare convenzioni fra di loro.

Da ultimo, ma non per importanza, vengono anche sanciti due importanti obblighi a carico degli Stati firmatari delle Convenzioni: quello della diffusione della conoscenza del diritto internazionale umanitario, quale primo strumento di prevenzione delle violazioni,

oltre all'obbligo di procedere alla repressione delle violazioni delle norme del D.I.U. quando queste si verificano.

È opportuno segnalare che in origine il D.I.U. era chiamato "diritto della guerra", laddove *guerra* era intesa come rapporto di belligeranza tra Stati in senso tradizionale, ma attualmente si preferisce impiegare il termine di *conflitto armato* in quanto è più ampio nel suo significato e permette di estendere le tutele del D.I.U. a un maggior numero di tipologie di conflitto quali si possono presentare tra gruppi sociali e non più necessariamente solo ai conflitti tra due o più Stati.

CONTESTUALIZZAZIONE E AMBITO APPLICATIVO

Il D.I.U., come molti altri campi del sociale e dell'economia, anche a causa del suo stesso settore di azione, spesso vede coincidere le principali fasi del suo sviluppo con il verificarsi di grandi eventi di carattere bellico.

La data fondamentale di evoluzione della materia è il 22 Agosto 1864, quando nella Prima Convenzione di Ginevra: "Convenzione per il miglioramento della sorte dei soldati feriti degli eserciti in campagna" - viene dichiarato che i feriti sul campo di battaglia, il personale ed il materiale sanitario devono essere considerati come neutrali e protetti da un segno distintivo comune a tutte le parti coinvolte; tale simbolo viene identificato in una croce rossa in campo bianco.

[Va ricordato che il testo di questa importante Convenzione è stato elaborato nell'ambito di una conferenza di

plomatica internazionale convocata dal Governo svizzero, sulla scia di un crescente movimento di opinione pubblica sempre più favorevole a una regolamentazione della guerra a tutela delle vittime, anche grazie all'opera di sensibilizzazione portata avanti da Henry Dunant e dall'appena costituitosi (1863) "Comitato dei Cinque", che ora conosciamo come "Comitato Internazionale della Croce Rossa.]"

Al fine di consentire di collocare la normativa attualmente in vigore, è utile riportare un sintetico profilo delle principali fasi di evoluzione del D.I.U. a partire dall'inizio del XX secolo.

Gli eventi della guerra Franco-prussiana (1870/71) portano alle Convenzioni dell'Aja del 1899, rielaborate poi nel 1907. In particolare la IV Convenzione regola la definizione di "combattente", l'uso delle armi, la protezione dei civili e dei feriti, i metodi di conduzione delle ostilità.

Nel periodo seguente alla Prima Guerra mondiale si giunge alla stipulazione delle Convenzioni di Ginevra del 1929: "Convenzione (I) per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna" e "Convenzione (II) per il trattamento dei prigionieri di guerra".

Gli eventi della Seconda Guerra mondiale hanno tristemente dimostrato come la normativa fin qui sviluppata avesse ancora molti ambiti e situazioni belliche che erano rimasti privi della definizione di una protezione precisa. Questa consapevolezza, unita alla presa di coscienza della Comunità internazionale a favore del riconoscimento dei diritti fondamentali esplicitati nella "Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo" (1948), fa sì che, il 12 agosto 1949, vengono firmate le quattro Convenzioni di Ginevra, che costituiscono l'attuale testo di riferimento normativo.

Esse sono:

- la "Convenzione (I) per il miglioramento delle condizioni dei feriti e

dei malati delle forze armate in campagna";

- la "Convenzione (II) per il miglioramento delle condizioni dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate sul mare";
- la "Convenzione (III) relativa al trattamento dei prigionieri di guerra";
- la "Convenzione (IV) relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra".

Le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 trovano la loro applicazione quando si realizza un conflitto armato di tipo "internazionale" in senso classico; grazie alla presenza di un articolo comune a tutte e quattro le Convenzioni del 1949, l'articolo 3, sono previste anche delle protezioni minime a favore delle vittime di un conflitto armato che "non presenti carattere internazionale" (ai sensi della definizione del 1949) e che scoppiasse sul territorio di uno degli Stati firmatari le Convenzioni del 1949.

Questo articolo, oltre a prevedere le garanzie minime a tutela delle categorie protette coinvolte, è di fondamentale importanza anche per l'opera del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, in quanto recita che "Un ente umanitario ed imparziale, come il Comitato internazionale della Croce Rossa (C.I.C.R.), potrà offrire i suoi servizi alle Parti in conflitto" legittimandone così la possibilità di intervento umanitario.

Successivamente, l'8 giugno 1977, a causa del presentarsi con sempre maggiore frequenza di politipologie di conflitto che non rientravano nella definizione tradizionale di "guerra tra Stati", si è resa necessaria la stesura di due protocolli aggiuntivi alle Convenzioni stesse, cioè:

- il "Protocollo (I) sulla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1949", che

ampia e ridefinisce la nozione di "conflitto armato internazionale" comprendendovi anche "i conflitti armati nei quali i popoli lottano contro la dominazione e l'occupazione straniera e contro i regimi razzisti, nell'esercizio del diritto dei popoli di disporre di se stessi" (art. 1, comma 4); inoltre, si vanno ad integrare in alcuni punti le protezioni già previste dalle Convenzioni del 1949, quali, per esempio, alcuni aspetti legati alla conduzione delle ostilità, come il rinnovato divieto di attaccare persone e oggetti civili, la limitazione dei mezzi e dei metodi autorizzati e la tutela dell'ambiente naturale e dei beni culturali;

- il "Protocollo (II) sulla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1949", che definisce con maggiore precisione ed estensione i principi fondamentali di protezione, richiamati nell'articolo 3 comune a tutte e quattro le Convenzioni del 1949, collocandone l'applicazione in quelle situazioni di conflitto che non rientrano nella definizione di conflitti internazionali, così come è data nel primo Protocollo del 1977.

PRINCIPI FONDAMENTALI DEL D.I.U.

L'insieme dei principi di protezione previsti dalle norme che costituiscono il D.I.U. può essere, in estrema sintesi, ricondotto alle 7 regole fondamentali qui sotto elencate:

Le persone messe fuori combattimento e quelle che non partecipano direttamente alle ostilità hanno diritto al rispetto della loro vita e dell'integrità fisica e morale. Queste persone saranno protette e trattate con umanità, in ogni circostanza, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole.

È fatto divieto di uccidere o di feri-

re un avversario che si arrende o che è fuori combattimento.

I feriti e i malati saranno raccolti e curati dalla parte in conflitto che li ha in suo potere. La protezione copre anche il personale sanitario, gli stabilimenti, i mezzi di trasporto e il materiale sanitario. L'emblema della croce rossa e della mezzaluna rossa è il segno distintivo di questa protezione e deve essere rispettato.

I combattenti catturati e i civili che si trovano sotto l'autorità della Parte nemica hanno diritto al rispetto della loro vita, dei loro diritti personali e delle loro condizioni. Essi saranno protetti contro tutti gli atti di violenza e di rappresaglia. Avranno diritto di comunicare con le loro famiglie e di ricevere soccorsi.

Tutte le persone beneficeranno delle garanzie giuridiche fondamentali. Nessuno sarà ritenuto responsabile di un atto che non ha commesso personalmente. Nessuno sarà sottoposto a tortura fisica o mentale, né a pene corporali o a trattamenti crudeli o degradanti.

Le Parti in conflitto e i membri delle forze armate non hanno un diritto illimitato per quanto riguarda la scelta dei metodi o dei mezzi di combattimento atti a causare perdite inutili o sofferenze eccessive.

Le Parti in conflitto faranno sempre distinzione tra la popolazione civile e i combattenti. Né la popolazione in quanto tale, né le persone civili devono essere oggetto di attacchi. Gli attacchi non saranno rivolti che contro gli obiettivi militari.

EMBLEMA

Come ricordato in precedenza, con la Prima Convenzione di Ginevra del 1864 viene riconosciuto al combattente ferito sul campo di battaglia il diritto di ricevere soccorso. Per garantire al ferito l'azione di soccorso era indi-

spensabile fare in modo che il personale sanitario e le strutture fisse e mobili della missione sanitaria fossero chiaramente riconoscibili per preservarle dagli effetti delle ostilità. A tal fine, come segno universale di protezione, venne identificato l'emblema di una croce rossa su campo bianco. Questa scelta, che non voleva avere alcuna valenza di carattere religioso, fu un chiaro omaggio alla storica neutralità della Svizzera, che ospitava la Conferenza internazionale del 1864, in quanto l'emblema rappresentava l'inversione dei colori della bandiera della Confederazione Elvetica, ed aveva anche il vantaggio di privilegiare un simbolo di facile riproduzione e di immediata visibilità.

In seguito, nonostante i ripetuti richiami al fatto che l'emblema della croce rossa fosse un segno internazionale privo di alcun significato religioso, nel 1876 su proposta della Turchia venne adottato anche l'emblema della mezzaluna rossa su fondo bianco; mentre nel 1923 venne aggiunto ancora un altro emblema, il leone e sole rossi su fondo bianco su richiesta della Persia.

Allo stato attuale, le Convenzioni di Ginevra del 1949 riconoscono tre emblemi con funzione protettiva della missione sanitaria: la croce rossa, la mezzaluna rossa e il leone e sole rossi.

Va però precisato che l'emblema del leone e sole rossi, ancora previsto dalle Convenzioni di Ginevra del 1949, non è più in uso corrente dal 1980, anno in cui il neogoverno della Repubblica iraniana ha comunicato l'adozione dell'emblema della mezzaluna rossa.

L'esigenza di rafforzare il valore di neutralità dell'emblema, parzialmente indebolito dall'aggiungersi di altri due emblemi all'originale croce rossa su fondo bianco (determinata nella Prima Convenzione di Ginevra del 1864) ha trovato soluzione con l'ado-

zione, l'8 dicembre 2005, di un Protocollo (III) sull'adozione di un emblema distintivo addizionale, aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1949.

Grazie a questo recente Protocollo viene identificato un nuovo emblema che si aggiunge e non sostituisce o annulla gli emblemi precedentemente riconosciuti e che, inoltre, ha l'enorme vantaggio di poter essere accettato da tutte le Nazioni, in quanto privo di alcuna riconducibilità a riferimenti culturali o religiosi.

Nel testo delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei successivi Protocolli aggiuntivi vengono chiaramente specificate le condizioni d'uso, la dimensione, la modalità di collocazione sui mezzi, la definizione del personale che è titolato a fregiarsi dell'emblema protettivo e a quali condizioni, oltre alle possibili situazioni di abuso dell'impiego dell'emblema. In particolare, in caso di conflitto armato, l'emblema come *simbolo di protezione* può essere impiegato:

- dai servizi sanitari delle Forze Armate;
- dalle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, riconosciute ed autorizzate dai rispettivi Governi, con funzione di assistenza alle strutture sanitarie militari;
- dagli ospedali civili e altre tipologie di unità sanitarie riconosciuti e autorizzati dal Governo territoriale;
- da altre società e organizzazioni volontarie di soccorso che rispondono agli stessi requisiti delle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.

È importante precisare che nell'impiego dell'emblema si devono tenere presenti due modalità ben definite e distinte: l'uso distintivo e l'uso protettivo.

Per uso distintivo si intende l'impiego dell'emblema, sia in tempo di pace che in tempo di conflitto, con lo

scopo di collegare la persona che se ne fregia, o il bene mobile o immobile, con la sua appartenenza al Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. L'emblema distintivo è di dimensioni ridotte rispetto all'emblema protettivo, con la figura racchiusa in un margine o profilo.

Per uso con funzione protettiva si intende invece la manifestazione evidente della protezione accordata, in situazione di conflitto, dalle Convenzioni di Ginevra al personale sanitario, alle unità sanitarie fisse o mobili, ai mezzi di trasporto sanitario. L'emblema protettivo è di dimensioni anche grandi per favorirne al massimo la visibilità,

espresso in forma pura e posto su un campo bianco.

In chiusura va richiamato come la valenza di neutralità, che costituisce la forza della protezione esercitata dall'emblema, vada tutelata da ogni abuso che ne indebolirebbe la percezione e quindi il rispetto in situazione di conflitto. Ogni uso non esplicitamente autorizzato dal D.I.U. costituisce un abuso dell'emblema. Le principali tipologie di abuso identificabili sono: la contraffazione o imitazione; l'uso improprio; la perfidia.

**A cura di Milena-Maria Cisilino -
Referente nazionale D.I.U. per il testo unico**